



Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n° 16/2026

Oggetto: decreto-legge 22.10.2026, n. 190 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22.10.2026, in vigore dal 23.10.2026. **Linee guida operative**

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA	2
A) INTRODUZIONE DI NUOVE IPOTESI DI REATO E NUOVE AGGRAVANTI, MEDIANTE INTERVENTI SUL CODICE PENALE	2
A/1) Art. 419 c.p. (<i>"Devastazione e saccheggio"</i>)	2
A/2) Art. 420 c.p. (<i>"Attentati ad impianti di pubblica utilità"</i>)	3
A/3) Art. 420-bis c.p. (<i>"Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche"</i>)	3
A/4) Art. 582 c.p. (<i>"Lesione personale"</i>)	4
A/5) Art. 635.1 c.p. (<i>"Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato"</i>)	4
B) ESTENSIONE DELLE IPOTESI DI ARRESTO DIFFERITO IN FLAGRANZA, MEDIANTE INTERVENTI SUL CODICE DI PROCEDURA PENALE	4
C) INTERVENTI TESI A FAVORIRE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, MEDIANTE INTERVENTI SULLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	5
D) ESTENSIONE DELLE MISURE TESE A PREVENIRE LA COMMISSIONE DI SPECIFICHE IPOTESI DI REATO, CON INTERVENTI SUGLI ISTITUTI DELL'AVVISO ORALE E DEL FERMO DI PREVENZIONE	5
D/1) <i>Le modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - L'avviso orale</i>	5
D/2) <i>Le modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 - Il c.d. fermo di prevenzione</i>	6
E) INTERVENTI RELATIVI AI MINORENNI, MEDIANTE MODIFICHE ALLE NORME SULL'IMPUTABILITÀ ED A QUELLE SUL PROCESSO MINORILE, NONCHÉ PREVISIONE DI SANZIONI PECUNIARIE E OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DANNI A CARICO DEI GENITORI DI MINORENNI RESISI PROTAGONISTI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DELITTUOSE	7
F) LINEE GUIDA OPERATIVE PER MAGISTRATI, POLIZIA GIUDIZIARIA ED UFFICIO NOTIZIE DI REATO	7
Art. 419 c.p.	7
Art. 420 c.p.	7
Art. 420-bis c.p.	8
Art. 582 c.p.	8
Art. 635.1 c.p.	8
<i>Arresto in flagranza differita</i>	8
<i>Fermo di prevenzione</i>	8
G) COMPETENZA INTERNA PER I REATI DI CUI AGI ARTT. 419, 420, 420-BIS, 635.1 C.P.	9

Premessa

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22.10.2026 è stato pubblicato il decreto-legge 22.10.2026, n. 190 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile*, in vigore dal 23.10.2026.

Trattasi di normativa introdotta a seguito degli episodi di violenza urbana che hanno caratterizzato, da ultimo, la giornata del 17.10.2026, soprattutto (ma non solo) nella città di Milano.

Dalla lettura del decreto-legge (a partire dal titolo dello stesso decreto), appare chiaro che la finalità delle nuove disposizioni -che si collocano nel filone dei c.d. *decreti sicurezza*- sia quella di tentare di arginare quei fenomeni che stanno agitando diverse città, soprattutto del centro-nord, e che vedono come protagonisti anche (ma non solo) soggetti di età minore.

Il decreto-legge 190/2026 può essere idealmente articolato nei seguenti punti:

- a) introduzione di nuove ipotesi di reato e nuove aggravanti, mediante interventi sul codice penale;
- b) estensione delle ipotesi di arresto differito in flagranza, mediante interventi sul codice di procedura penale;
- c) interventi tesi a favorire l'organizzazione degli uffici giudiziari, mediante interventi sulle norme dell'ordinamento giudiziario;
- d) estensione delle misure tese a prevenire la commissione di specifiche ipotesi di reato, mediante interventi sugli istituti *dell'avviso orale* e del c.d. *fermo di prevenzione*;
- e) interventi relativi alla fascia dell'età minore, mediante modifiche alle norme sull'imputabilità ed a quelle sul processo minorile, nonché previsione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario a carico dei genitori di minorenni resisi protagonisti di particolari attività delittuose;

Il presente provvedimento si occupa dei **punti a)-d)** e, solo per completezza espositiva, anche del **punto e)**. Incidentalmente va detto che il decreto-legge prevede anche il potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano, mediante l'incremento di 500 unità del contingente di personale delle Forze armate già impiegate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo. Ovviamente, sia per il limitato interesse territoriale, sia soprattutto per l'assenza di *ricadute* di carattere penale, questo aspetto non viene trattato nella *direttiva*

Per comodità espositiva, le note -nelle quali tra l'altro vengono riportati i testi delle norme nuove e di quelle aggiornate-sono riportate non a piè' di pagina, bensì alla fine del documento, come note di chiusura.

A) Introduzione di nuove ipotesi di reato e nuove aggravanti, mediante interventi sul codice penale

Il primo blocco di interventi riguarda alcuni reati del codice penale, ovvero l'art. 419 (con introduzione di alcune aggravanti), art. 420-bis (reato nuovo), art. 582 (con intervento sulla procedibilità), 635.1 (reato nuovo). A seguire l'analisi dei citati articoli.

A/1) Art. 419 c.p. ("Devastazione e saccheggio")

All'articolo **419 del codice penale**, che prevede il reato di devastazione e saccheggio, dopo il comma secondo è aggiunto un **terzo comma**, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando il fatto venga commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito ¹.

Da evidenziare che il comma 2 dell'art. 419 c.p. ² già prevede (in caso di fatto commesso *nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*) un aumento *ordinario* della pena (e dunque fino ad un terzo) rispetto all'ipotesi base di cui al comma 1 (ove è prevista la reclusione da 8 a 15 anni).

Pertanto, deve ritenersi che la nuova aggravante (che prevede la reclusione da un minimo di anni 10 e mesi 8 ad un massimo di anni 22 e mesi 6), costituisca una **mera specificazione** dell'ipotesi di cui al comma 2, e che pertanto la nuova disposizione debba trovare applicazione allorquando la *devastazione o il saccheggio* (operata "*nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*") venga commessa *su beni in luogo di vendita o di deposito*.

Appare evidente che questa norma sia stata introdotta avendo come punto di riferimento quelle condotte di veri e propri *saccheggi* realizzati, in occasione delle manifestazioni richiamate in premessa, ai danni di esercizi commerciali, con razzie di beni esposti in vendita ³.

ooooo

A/2) Art. 420 c.p. ("Attentati ad impianti di pubblica utilità")

All'articolo **420 c.p.** che prevede il reato di attentati ad impianti di pubblica utilità, dopo il primo comma, è aggiunto un secondo comma, che prevede un aumento della pena da un terzo alla metà qualora il fatto venga commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ⁴.

Pertanto, secondo la nuova previsione, nel caso in cui la condotta di *attentati ad impianti di pubblica utilità* avvenga nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, la pena (che per il reato base è prevista nella misura da uno a quattro anni) è quella della reclusione da un anno e quattro mesi a sei anni ⁵.

A/3) Art. 420-bis c.p. ("Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche")

Dopo l'articolo 420 c.p. è inserito un nuovo articolo, ovvero il 420-bis ⁶: si tratta di una nuova ipotesi di reato (**punita** con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000) che mira a sanzionare quella vera e propria *violenza di gruppo* che ha caratterizzato le manifestazioni degli ultimi tempi, ove si sono riscontrate -oltre ai veri e propri *saccheggi* di esercizi commerciali- anche scontri con le forze dell'ordine, con lancio di oggetti vari, petardi, ed altro.

Al **comma 1** dell'art. 420-bis c.p. sono indicate gli elementi costitutivi di tale nuovo reato, ovvero:

- (a) la partecipazione ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente durante una manifestazione in luogo pubblico o aperta al pubblico;
- (b) l'illecito utilizzo oppure il lancio -nelle condizioni appena indicate- di strumenti tipici della violenza di gruppo (bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere);
- (c) il lancio di razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti;
- (d) il cagionare -mediante le condotte sin qui descritte- un concreto pericolo per l'incolumità delle persone ed altresì danni alle cose.

Al **comma 2** sono poi previsti degli aumenti di pena da un terzo alla metà (e dunque la reclusione da un minimo di anni 2 e mesi 8 ad un massimo di anni 7 e mesi 6) nel caso in cui:

- (a) il soggetto agente sia travisato o comunque agisca con modalità idonee a rendere difficoltosa l'identificazione;
- (b) il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere sia diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

Al **comma 3** viene poi autonomamente e più gravemente sanzionata (reclusione da quattro a dodici anni) la condotta di chi organizza o promuove la formazione del *gruppo* indicato innanzi (anche mediante l'uso di strumenti informatici o telematici), oppure incita o istiga alla commissione delle condotte.

Al **comma 4** è poi previsto che -nel caso in cui, attraverso le condotte indicate nel primo comma, vengano cagionate **lesioni personali**- sia applicato un **aumento, da un terzo alla metà**, delle pene previste per i reati di cui agli articoli:

- (a) **582 c.p.** ⁷ (per cui -partendo dalla pena base della reclusione da sei mesi a tre anni- la pena applicabile per le **lesioni lievi** è la reclusione da un minimo di mesi 8 ad un massimo di anni 4 e mesi 6);
- (b) **583 c.p.** ⁸ (per cui, per le **lesioni gravi** -partendo dalla pena base della reclusione da 3 a 7 anni- la pena applicabile è la reclusione da un minimo di anni 4 ad un massimo di anni 10 e mesi 6, mentre, per le **lesioni gravissime** -partendo dalla pena base della reclusione da 6 a 12 anni- la pena applicabile è la reclusione a un minimo di anni 8 ad un massimo di anni 18);
- (c) **583-quater c.p.** ⁹ (per cui, per le **lesioni lievi** -partendo dalla pena base della reclusione da 2 a 5 anni- la pena applicabile è la reclusione da un minimo di anni 2 e mesi 8 ad un massimo di anni 7 e mesi 6; per le **lesioni gravi** -partendo dalla pena base della reclusione da 4 a 10 anni- la pena applicabile è la reclusione da un minimo di anni 5 e mesi 4 ad un massimo di anni 15; per le **lesioni gravissime** -partendo dalla pena base della reclusione da 8 a 16 anni- la pena applicabile è la reclusione a un minimo di anni 10 e mesi 8 ad un massimo di anni 24);

- (d) **583-quinquies** c.p.¹⁰ (per cui, per **le lesioni** che abbiano cagionato la **deformazione o lo sfregio permanente del viso** -partendo dalla pena base della reclusione da 8 a 14 anni- la pena base è la reclusione da un minimo di anni 10 e mesi 8 ad un massimo di 21 anni).

A/4) Art. 582 c.p. ("Lesione personale")

L'articolo 582 c.p. viene modificato mediante l'inserimento, nel secondo comma, dopo le parole «583-quater,» della espressione: «primo comma,»¹¹.

Per effetto di tale modifica, la **perseguibilità di ufficio delle lesioni semplici** (che attualmente è prevista in maniera espressa per le lesioni ai danni del personale scolastico e sanitario: 583-quater, comma 2, c.p.; e addetto ai trasporti: 583-quater, comma 3, c.p.), di cui qualcuno dubitava¹², **viene ora estesa in maniera espressa anche in caso di lesioni semplici cagionate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni.**

A/5) Art. 635.1 c.p. ("Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato").

Dopo l'articolo 635 del codice penale viene introdotta una nuova ipotesi di reato (art. 635.1 c.p.¹³), che -prendendo come punto di riferimento le ipotesi di danneggiamento previste dall'art. 635 c.p., stabilisce un **aumento di pena da un terzo alla metà** nel caso in cui le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma¹⁴, vengano poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone.

Conseguentemente:

- (a) nel caso di **danneggiamento di cui all'art. 635, comma 1, c.p.** -partendo dalla pena base della reclusione da sei mesi a tre anni- la pena applicabile è la reclusione da un minimo di mesi 8 ad un massimo di anni 4 e mesi 6;
- (b) nel caso di **danneggiamento di cui all'art. 635, comma 2, c.p.** -partendo dalla pena base della reclusione da sei mesi a tre anni- la pena applicabile è la reclusione da un minimo di mesi 8 ad un massimo di anni 4 e mesi 6;
- (c) nel caso di **danneggiamento di cui all'art. 635, comma 3, c.p.** -partendo dalla pena base della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa sino a 10.000 €- la pena applicabile è la reclusione da un minimo di anni 1 e mesi 4 ad un massimo di anni 7 e mesi 6 e della multa da un minimo di € 66,00 ad un massimo di € 15.000.

B) Estensione delle ipotesi di arresto differito in flagranza, mediante interventi sul codice di procedura penale

Al fine evidente di rendere più efficace l'azione di contrasto ai fenomeni descritti nelle disposizioni penali appena esaminate, il legislatore -mediante una modifica dell'art. 382-bis c.p.p.- ha previsto una estensione delle ipotesi nelle quali è possibile il c.d. *arresto differito in flagranza* (ovvero la possibilità che si proceda all'arresto di un soggetto, in caso di commissione di specifiche ipotesi di reato, pur a distanza di tempo dalla commissione del fatto), nel qual caso si ritiene comunque sussistente la flagranza, a condizione che¹⁵:

- il soggetto risulti inequivocabilmente autore del fatto-reato sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica;
- l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione di detto soggetto;
- in ogni caso l'arresto avvenga entro le quarantotto ore dal fatto.

Va ricordato che l'***arresto in flagranza differita*** di cui all'art. 382-bis c.p.p. venne previsto inizialmente in relazione ad alcuni reati del c.d. *codice rosso* (387-bis, 572, 612-bis c.p.)¹⁶, e poi via via reso applicabile anche:

- ai delitti non colposi, per i quali sia previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali

allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ¹⁷;

- ad una serie di reati ambientali, quali quelli previsti dagli artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ¹⁸.

In definitiva, dunque, con le disposizioni normative che qui si commentano, vi è stata l'estensione dell'arresto in flagranza differita anche per i reati di cui agli artt. 419, 420, 420-bis, 635.1, così come modificati e/o introdotti dal decreto-legge 190-2026.

C) Interventi tesi a favorire l'organizzazione degli uffici giudiziari, mediante interventi sulle norme dell'ordinamento giudiziario

Prevedendo che l'applicazione pratica delle nuove disposizioni (applicabili in caso di persistenti fenomeni di manifestazioni violente) avrebbe potuto determinare una pluralità di arresti, tale da rendere problematica la gestione da parte delle Autorità Giudiziarie competenti, ecco che l'art. 4 del decreto-legge ha introdotto una modifica all'art. 110 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), inserendovi il comma 2-bis ¹⁹.

Per effetto di tale modifica, l'applicazione distrettuale o extra-distrettuale di magistrati ai Tribunali ordinari o alle Procure della Repubblica può essere disposta entro 24 ore dalla richiesta del dirigente dell'ufficio giudiziario competente, senza attendere il parere del consiglio giudiziario, nel caso di un numero rilevante di arresti in flagranza, conseguenti ad eventi incidenti sull'ordine pubblico, al fine di consentire il rispetto dei termini di legge previsti per le procedure di convalida.

D) Estensione delle misure tese a prevenire la commissione di specifiche ipotesi di reato, con interventi sugli istituti dell'avviso orale e del fermo di prevenzione

In un'ottica non più *repressiva*, bensì *preventiva*, va letto l'intervento che riguarda i due istituti dell'*avviso orale* e del *fermo di prevenzione*.

D/1) Le modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - L'avviso orale

Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate modificazioni agli artt. 3 (relativo all'avviso orale) ed all'art. 76 (relativo alle sanzioni penali).

Per quanto riguarda specificamente l'**avviso orale** di cui all'art. 3 ²⁰ (attraverso l'introduzione del **comma 5-bis**) è stata introdotta la possibilità che esso venga disposto, *per motivi di sicurezza*, dal Questore, nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:

- A) quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose;
- B) l'avviso contempla il divieto (per un periodo non superiore a un anno, con modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento) di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione;
- C) il divieto può essere anche limitato a determinate fasce orarie;
- D) il soggetto deve essere stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, di altri provvedimenti questorili, ovvero: a) precedente *avviso orale* di cui al medesimo art. 3; b) foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2 del medesimo codice; c) provvedimenti a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano di cui agli articoli **10** (*divieto di accesso alle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano*), **13** (*divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico*) e **13-bis** (*divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento*) del decreto-legge n. 14 del 2017;
- E) in alternativa, il soggetto, sempre nei cinque anni precedenti, deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Analogamente a quanto già previsto per altri tipi di *avviso orale*, anche quello appena analizzato (con il divieto di radunarsi) può essere disposto altresì nei confronti di **minorenni** che abbiano però compiuto quattordici anni, previa convocazione, da parte del Questore, del minore e di almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale; è poi previsto che il provvedimento venga comunicato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza del minore.

Conseguentemente (attraverso una modifica del comma 6 dell'art. 3), è stato previsto i provvedimenti questorili di divieto di radunarsi sono opponibili dinanzi al Tribunale monocratico e dinanzi al tribunale per i minorenni, a seconda che il destinatario del provvedimento sia maggiorenne o minorenne.

oooo

Conseguentemente è stato necessario un intervento anche sull'**art. 76 del decreto legislativo 159/11**, che prevede le sanzioni penali per le violazioni alle disposizioni precedenti.

In particolare, l'art. 76, comma 2 (che prevede che le violazioni alle disposizioni sull'avviso orale di cui all'art. 3 siano punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164) è stato modificato con il richiamo anche al comma 5-bis dell'art. 3²¹.

Ne consegue, in definitiva, che anche per chi viola l'avviso orale con divieto di radunarsi, previsto dal comma 5-bis dell'art. 3, è prevista la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

D/2) Le modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 – Il c.d. *fermo di prevenzione*

Sempre in un'ottica *preventiva* (attraverso l'introduzione del comma 3-ter nell'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59) è stato introdotto una ulteriore figura di ***fermo di prevenzione***, che prevede la facoltà -per gli ufficiali e gli agenti di polizia- di accompagnare nei propri uffici persone ed ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore, nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni²²:

- A) nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone;
- B) sussista fondato motivo di ritenere (sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di strumenti e/ oggetti e materiali indicati negli articoli 4 e 4-bis L. 110/75 e articoli 5 e 5-bis L. 152/75, **ovvero** da precedenti penali o segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, oppure per delitti di cui agli articoli 73 e 74 DPR 309/90, per il delitto di cui all'art. 420-bis c.p. per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nei cinque anni precedenti) che il soggetto ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.

L'applicazione di questa ulteriore forma di *fermo di prevenzione* **segue la procedura già delineata in precedenza** per la previgente ipotesi del *fermo di prevenzione*, prevista nei commi 2, 3 e 3-bis del medesimo art. 11-bis, per cui, anche per la nuova figura di *fermo di prevenzione*, è previsto che:

- a) dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni che lo hanno giustificato è data immediata notizia al pubblico ministero, il quale, se riconosce che non ricorrono tali condizioni, ordina il rilascio della persona accompagnata;
- b) al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto;
- c) nell'ipotesi in cui l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie su indicate sono date al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore sono informati senza ritardo dell'accompagnamento ed invitati a prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio dello stesso.

Da ricordare che l'art. 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 è stato introdotto nell'ordinamento dal decreto-legge 24.2.2026, n. 23 ("*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*"), convertito dalla Legge 24.4.2026, n. 54²³.

E) Interventi relativi ai minorenni, mediante modifiche alle norme sull'imputabilità ed a quelle sul processo minorile, nonché previsione di sanzioni pecuniarie e obblighi di risarcimento danni a carico dei genitori di minorenni resisi protagonisti di particolari attività delittuose

Sulla posizione dei minorenni -oltre a quanto già indicato nei precedenti paragrafi- vi sono specifici interventi, che in questa sede si accennano solo per completezza, esulando dalla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

In **primo luogo**, attraverso un intervento sull'art. 98 c.p.²⁴, si prevede che, nel caso del minore degli anni 18 che abbia compiuto gli anni 14 al momento del fatto, la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria.

In **secondo luogo**, vi sono interventi modificativi sul D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (*"Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"*), che riguardano in particolare i seguenti articoli:

- A) art. 9, che ora consente al pubblico ministero ed al giudice di acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98 c.p., anche assumendo informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità²⁵;
- B) art. 16, che ora estende anche al minorenne le disposizioni di cui all'articolo 382-bis c.p.p. in tema di *arresto in flagranza differita*²⁶;
- C) art. 19, comma 2, che ora limita il divieto di applicare ai minorenni l'art. 275, comma 3, secondo periodo, prevedendo che tale divieto non si applica al minore che abbia compiuto 16 anni²⁷;
- D) art. 23, che ora consente la custodia cautelare anche per i reati di cui agli artt. 420-bis e 635.1 di nuova introduzione²⁸.

In **terzo luogo**, l'art. 5 del decreto-legge 190/2026²⁹ che -nelle ipotesi in cui il minore, anche non imputabile, abbia partecipato alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui all'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, oppure di cui agli articoli 419, 420, 420-bis, 635.1 c.p.- prevede:

sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale (a meno che provi di non aver potuto impedire il fatto) irrogate dal Prefetto;
risarcimento (a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale) dei danni cagionati dalle condotte del minore ad enti pubblici ed a privati, liquidati, rispettivamente, dal Prefetto (per gli enti pubblici) e dal giudice ordinario (per i privati).

F) Linee guida operative per Magistrati, Polizia Giudiziaria ed Ufficio notizie di reato

In questa sede si forniscono alcune **linee guida operative**, che consentano una applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

Art. 419 c.p.

A norma dell'art. 380, comma 2, lett. b), già ora è previsto l'**arresto obbligatorio in flagranza** in caso di devastazione e saccheggio di cui all'art. 419 c.p.

A maggior ragione, nel caso in cui si verifichi la nuova ipotesi prevista dall'art. 419, comma 3, c.p. (che -come si è visto- prevede la reclusione fino a 22 anni e mesi 6), sussiste obbligatorietà dell'arresto.

Art. 420 c.p.

Per l'ipotesi aggravata prevista dal nuovo comma 2, i limiti edittali della pena (reclusione da un anno e quattro mesi a sei anni) prevedono l'**arresto facoltativo in flagranza**.

Art. 420-bis c.p.

Per tutte le ipotesi previste nel nuovo articolo 420-bis c.p., è sempre **consentito l'arresto in flagranza**.

E' previsto invece l'**arresto obbligatorio in flagranza** nel caso in cui -attraverso la condotta prevista dall'art. 420-bis c.p., vengano cagionate lesioni gravissime ai sensi dell'art. 583-quater c.p. oppure deformazione o sfregio permanente al viso ai sensi dell'art. 583-quinquies c.p.

Art. 582 c.p.

Come già indicato nel testo della direttiva, per effetto della modifica del testo, ora per le lesioni semplici procurate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni **non è più necessaria la querela**, trattandosi di reato procedibile di ufficio.

Naturalmente questa novità si applica solo alle lesioni cagionate a partire dall'entrata in vigore della legge (quindi dal 23.10.2026), mentre -per quelle verificatesi sino al 22.10.2026- è richiesta la querela dell'interessato.

Art. 635.1 c.p.

Per tutte le ipotesi previste nel nuovo articolo 420-bis c.p., è sempre **consentito l'arresto in flagranza**.

Arresto in flagranza differita

Come già indicato nel testo della *direttiva*, per i reati modificati e/o introdotti dal decreto-legge 190-2026 di cui agli artt. 419, 420, 420-bis, 635.1, è previsto l'**arresto in flagranza differita**.

Questo istituto -come già indicato nel testo della direttiva- è stato già affrontato con precedenti *direttive*, in particolare la n. 20/2023 de 6.12.2023, f. 18 (in tema di Codice rosso) e la n. 25/2024 del 16.12.2024, parte seconda, paragrafo 2/b, f. 3, rispetto alle quali le condizioni sono identiche, per cui la Polizia Giudiziaria potrà procedere all'arresto in flagranza di riferita -anche per i reati di cui agli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p.- a condizione che:

- il soggetto risulti inequivocabilmente autore del fatto-reato sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica;
- l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione di detto soggetto;
- in ogni caso l'arresto avvenga entro le quarantotto ore dal fatto.

Fermo di prevenzione

Con Direttiva n. 7/2026 del 25.05.2026 (avente ad oggetto la Legge 24.4.2026, n. 54 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.2.2026, n. 23, c.d. *decreto sicurezza*), a f. 35 questo Ufficio affrontò le varie problematiche de c.d. *fermo di prevenzione*.

Con il decreto-legge che si commenta, come già visto nel testo della presente *direttiva*, il *fermo di prevenzione* viene esteso a quelle ipotesi nelle quali vi siano prospettive di turbamenti per l'ordine e la sicurezza

Nel caso specifico, possono riportarsi in questa sede (con i dovuti adattamenti) le *linee guida operative* dettate in occasione della direttiva n. 7/2026; esse riguardano sia la Polizia Giudiziaria, sia l'Ufficio *notizie di reato*, sia i Magistrati.

Linee guida per la Polizia Giudiziaria

- 1)** Gli ufficiali e gli agenti di polizia faranno ricorso all'accompagnamento presso i propri uffici ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 soltanto nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, facendo risultare agli atti i citati elementi ed il rapporto tra l'intervento stesso e lo svolgimento della manifestazione.

- 2) L'accompagnamento potrà essere disposto nei confronti di persone rispetto alle quali, sulla base di specifici elementi di fatto, sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.
- 3) Nella valutazione dei presupposti della misura, gli operanti terranno conto anche di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di strumenti e/ oggetti e materiali indicati negli articoli 4 e 4-bis L. 110/75 e articoli 5 e 5-bis L. 152/75, **ovvero** da precedenti penali o segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, oppure per delitti di cui agli articoli 73 e 74 DPR 309/90, per il delitto di cui all'art. 420-bis c.p. per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nei cinque anni precedenti, dandone atto a verbale.
- 4) Il trattenimento negli uffici di polizia dovrà protrarsi per il tempo strettamente necessario al compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di dodici ore; dovranno essere puntualmente annotati l'orario di inizio dell'accompagnamento e l'ora del rilascio.
- 5) Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle ragioni che lo hanno giustificato dovrà essere data **immediata notizia telefonica al Pubblico Ministero di turno esterno**, il quale, qualora riconosca che non ricorrono i presupposti di legge, disporrà -con lo stesso mezzo- il rilascio della persona accompagnata.
- 6) Al Pubblico Ministero di turno esterno dovrà essere altresì data immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto. Tale segnalazione -soprattutto quando il rilascio avvenga in orario notturno e non vi siano particolari motivi di urgenza o circostanze nuove da evidenziare- può essere fatta anche mediante SMS sull'utenza telefonica in uso al Magistrato di *turno esterno*.
- 7) Di tutte le attività compiute, a partire dall'accompagnamento sino al rilascio, l'organo di Polizia provvede alla redazione di una nota da trasmettere alla Procura secondo le modalità ordinarie (NDR), quale *fatto non costituente reato*. Detta nota contiene la sintetica indicazione dei presupposti dell'accompagnamento, degli accertamenti eseguiti e del relativo esito, così da assicurare la piena tracciabilità dell'intera sequenza procedimentale.
- 8) Nel caso in cui l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, l'art. 11-bis, comma 3-bis, D.L. 59/1978 prevede l'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per cui si fa rinvio alle Direttive che tale Ufficio vorrà adottare.

Linee guida per l'Ufficio notizie di reato

- 9) Predisporre l'iscrizione a **modello 45**, con **competenza generica** ed **assegnazione al Procuratore**, nel caso di comunicazione avente ad oggetto "*Accompagnamento presso gli uffici di polizia ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3-ter, decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*", che fa seguito alla comunicazione telefonica effettuata dall'organo di Polizia al Pubblico Ministero di *turno esterno*.

Linee guida per i Magistrati

- 10) La segnalazione in ordine all'accompagnamento presso un Ufficio di Polizia di una persona ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3-ter, decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 viene fatta telefonicamente al Magistrato di *turno esterno*, il quale valuta se ricorrano le condizioni previste dalla norma e, qualora ritenga che dette condizioni non ricorrano, ordina il rilascio della persona accompagnata, notiziando il Procuratore della Repubblica.
- 11) Il fascicolo -avente ad oggetto la comunicazione, redatta dall'organo di Polizia successivamente alle operazioni descritte nell'art. 11 D.L. 59/1978 a loro volta oggetto di interlocuzione telefonica con il Magistrato di *turno esterno*- viene iscritto a **modello 45** quale "*Accompagnamento presso gli uffici di polizia ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3-ter, decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*", ed assegnato al Procuratore della Repubblica.

G) Competenza interna per i reati di cui agli artt. 419, 420, 420-bis, 635.1 c.p.

Per tutte le questioni relative alla competenza interna per i reati di nuova introduzione e/o modificati dal decreto-legge 190/2026, si fa rinvio a separato provvedimento, trattandosi di modifica del *progetto organizzativo*.

La presente direttiva ha efficacia immediata

Si comunichi a:

Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) - Sede

Questore Parma - Comandante Provinciale CC Parma - Comandante Provinciale GdF Parma

(per la diramazione agli Uffici rispettivamente dipendenti)

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma

Dirigente Polizia Stradale Parma

Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Parma

Comandante del NAS-CC Parma

Comandante del RIS CC di Parma

Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma

Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma

Dirigente della Polizia Ferroviaria Parma

Dirigente della Polizia postale e della Sicurezza Cibernetica - Parma

Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF - SEDE

Comandante della Polizia Penitenziaria Parma

Comandante della Polizia Provinciale Parma

Comandante della Polizia Municipale Parma

Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di

- Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

All'Ufficio *notizie di reato* - Sede

e, per conoscenza

Presidente del Tribunale - Parma

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Presidente della Camera Penale - Parma

e, per doverosa informazione, al:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Parma.

Parma, 27.10.2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

dott. Alfonso D'Avino



ALFONSO
D'AVINO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
27.10.2026
10:13:29
GMT+01:00

-firmato digitalmente-

NOTE DI CHIUSURA

¹ **L'art. 419 c.p., nel testo modificato, recita (in carattere corsivo, grassetto, sottolineato la parte nuova):**

“Art. 419 (Devastazione e saccheggio)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito”.

² Si riporta una interessante e recente massima della Corte di Cassazione, che (nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.) ha ritenuto non irragionevole né la disposizione normativa né la sanzione prevista per detto reato: *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., non essendo la disposizione normativa indeterminata o irragionevole, atteso che le condotte sanzionabili sono soltanto quelle concretamente idonee a compromettere l'ordine pubblico, la cui offesa opera da criterio selettivo della tipicità del fatto e giustifica il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma”* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28373 del 19/03/2026 Ud. (Rv. 290472 - 01 dep. 27/07/2026), Defendant: Savaia Andrea).

³ Appare opportuno riportare due massime della Suprema Corte, che forniscono i *binari interpretativi* entro cui deve rientrare la condotta tipica del delitto-base di *devastazione* e di *saccheggio*, che ovviamente debbono ritrovarsi anche alla base della nuova normativa:

A) *“L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa alla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti ai danni dell'istituto penitenziario e di un elevato numero di agenti di polizia penitenziaria)”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6961 del 06/10/2022 Ud. (Rv. 284143 - 02 dep. 17/02/2023), Defendant: Raducci Fabio).

B) *“Integra il delitto di devastazione la condotta distruttiva indiscriminata che, pur se diretta verso un unico obiettivo, si proietta, nella percezione della collettività, oltre la sfera del soggetto direttamente danneggiato, determinando, al contempo, la temporanea perdita di controllo di uno spazio pubblico da parte delle forze dell'ordine, così da risultare idonea a compromettere l'ordine pubblico e il senso di sicurezza della collettività. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di ravvisare il reato nella condotta di alcuni manifestanti che, dopo aver forzato lo sbarramento predisposto dalle forze dell'ordine, facevano irruzione nella sede di un sindacato di rilevanza nazionale, danneggiando gli arredi, gli infissi, le suppellettili e gli strumenti informatici ivi presenti)”* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28373 del 19/03/2026 Ud. (Rv. 290472 - 01 dep. 27/07/2026), Defendant: Savaia Andrea).

⁴ **L'art. 420 c.p., nel testo modificato, recita (in carattere corsivo, grassetto, sottolineato la parte nuova):**

Art. 420 (Attentato a impianti di pubblica utilità).

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”.

⁵ La norma non appare di frequente applicazione; si riporta comunque una massima della Suprema Corte, che consente di focalizzare la condotta richiesta:

“Ai fini della sussistenza del reato di attentato a impianti di pubblica utilità, la nozione di impianto indica il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni concorrenti ad uno stesso scopo ed indispensabili per un determinato fine. In tale nozione rientra una centralina telefonica o armadio di distribuzione, avente la funzione di convogliare e smistare, attraverso i congegni e i cavi in essa contenuti, il traffico delle utenze di una determinata area, ai fini del normale svolgimento del servizio telefonico. (nella specie, è stata ritenuta danneggiamento di impianto di pubblica utilità la manomissione di cavi di una centralina telefonica finalizzata alla perpetrazione di un furto)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8178 del 07/03/1983 Ud. (Rv. 160591 - 01 dep. 12/10/1983), Defendant: Adamo).

⁶ Si riporta la norma di nuova introduzione:

Art. 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se:

a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l'identificazione;

b) il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquies sono aumentate da un terzo alla metà.

⁷ **L'art. 582 c.p. -per effetto di altra modifica introdotta dal decreto-legge 190/2026 che si sta commentando- prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

Art. 582 ("Lesione personale")

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, primo comma, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

⁸ **L'art. 583 c.p. recita testualmente:**

Art. 583 (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

⁹ **L'art. 583-quater c.p. recita testualmente:**

Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive).

1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

2. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

3. Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle

norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.

4. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

¹⁰ **L'art. 583-quinquies c.p. recita testualmente:**

Art. 583-quinquies (*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

¹¹ Il nuovo testo dell'art. 582 c.p. è stato riportato innanzi, nella nota n. 8, allorché è stato analizzato il nuovo reato di cui all'art. 420-bis c.p.

¹² Si tratta di una **modifica di estrema importanza**, dal momento che -per effetto dei plurimi interventi che si sono registrati, negli ultimi anni, sull'art. 583-quater c.p.- era sorti dubbi su due aspetti tra loro collegati:

(a) se le lesioni ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni (art. 583-quater, comma 1, c.p.) siano un reato autonomo oppure una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 582 c.p.;

(b) se le lesioni di cui al punto precedente siano procedibili a querela oppure siano procedibili di ufficio.

La questione era sorta soprattutto perché (a seguito e per effetto delle varie modifiche intervenute nel tempo sugli artt. 582 e 583-quater c.p.) in tema di procedibilità, l'art. 582, comma 2, c.p. prevedeva -come eccezione alla procedibilità a querela- solo il secondo comma, primo periodo, ed il terzo comma, dell'art. 583-quater, e non richiamava il comma 1.

In altri termini -se si volesse ritenere il 583-quater c.p. una semplice circostanza aggravante delle lesioni di cui all'art. 582 c.p.- si avrebbe la situazione (per certi versi paradossale) che le lesioni ai danni del personale scolastico e sanitario (583-quater, comma 2, c.p.) e addetto ai trasporti (583-quater, comma 3, c.p.) sarebbero perseguibili di ufficio, mentre le medesime lesioni, cagionate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza sarebbero procedibili a querela.

Per superare i dubbi interpretativi appena esposti, con due distinte pronunzie (sentenza del 14.5.2026 n. 17486/26 – Cass. VI sezione; sentenza del 29.7.2026 n. 28793/26 – Cass. V sezione), la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Ma, come si è annotato nel testo della presente *Direttiva*, i dubbi interpretativi sembrano destinati a venir meno, dal momento che ora l'art. 582, comma 2, c.p., nell'elencare i casi di procedibilità di ufficio, richiama in maniera espressa anche l'art. 583-quater, comma 1, c.p., ovvero la norma che punisce le lesioni di danni cagionate ad un *ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni*.

¹³ **Il nuovo art. 635.1 recita testualmente:**

Art. 635.1 c.p. (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato).

Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

¹⁴ **L'art. 635 c.p. recita testualmente:**

Art. 635 (Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

¹⁵ **L'art. 382-bis c.p. prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli **419, 420, 420-bis, 635.1**, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.

¹⁶ cfr. Legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”, a commento della quale cfr. anche Direttiva n. 20/2023 del 6.12.2023, capitolo ottavo, f. 18.

¹⁷ Cfr. decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, recante “*Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria*” (convertito dalla legge 18 novembre 2024, n. 171), a commento della quale cfr. anche Direttiva n. 25/2024 del 16.12.2024, parte seconda, paragrafo 2/b, f. 3.

¹⁸ Cfr. decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*” (convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147), a commento della quale cfr. anche Direttiva n. 10/2025 del 12.08.2025.

¹⁹ **L'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 110 (Applicazione dei magistrati).

1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i

magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

2-bis Nel caso di eventi incidenti sull'ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l'applicazione di cui al comma 1 è disposta nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario. La richiesta di applicazione e il provvedimento sono trasmessi al consiglio giudiziario per le valutazioni di competenza.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L'art. 6 del decreto-legge reca le seguenti modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

²⁰ **L'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 3 (Avviso orale)

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.**3.** La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

5-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore, per motivi di sicurezza, può disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitato a determinate fasce orarie, nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti di cui al presente articolo o di cui all'articolo 2 del presente codice ovvero di cui agli articoli 10, 13 e 13-bis del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il divieto di radunarsi di cui al primo periodo può essere disposto per una durata non superiore a un anno, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. L'avviso orale con il divieto di radunarsi di cui al presente comma può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, secondo la procedura di cui al comma 3-bis.

6. Il divieto di cui ai commi 4, 5 e 5-bis adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il **divieto di cui ai commi 4, 5 e 5-bis** adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.

6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni nei casi di cui al comma 3-bis, l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto”.

²¹ **L'art. 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 76 (Altre sanzioni penali)

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto **di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 5-bis e 6-bis**, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei

casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici”.

²² **L'art. 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 11-bis

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata.

3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio.

3-ter. L'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il delitto di cui all'articolo 420-bis del codice penale o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis”.

²³ Cfr., sull'art. 11-bis in esame (e, in generale, sul d.l. 23/2026), la Direttiva n. 7/2026 del 25.05.2026.

²⁴ **L'art. 98 c.p., nel testo modificato, recita (in carattere corsivo, grassetto, sottolineato la parte nuova):**

“Art. 98 (Minore degli anni diciotto)

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. **Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria.**

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata

non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale”.

²⁵ **L'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 9 (Accertamenti sulla personalità del minorenni)

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

1-bis Il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale.

2. **Ai fini di cui ai commi 1 e 1-bis** il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.

²⁶ **L'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 16 (Arresto in flagranza)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenni colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

1-bis Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 382-bis del codice di procedura penale.

2. *omissis (comma soppresso dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12).*

3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenni”.

²⁷ **L'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni)

1. Nei confronti dell'imputato minorenni non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, **salvo che l'imputato abbia compiuto sedici anni.**

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età”.

²⁸ **L'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 prevede ora testualmente (le parti modificate sono riportate in carattere corsivo, grassetto, sottolineato):**

“Art. 23 (Custodia cautelare)

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337, **420-bis e 635.1** del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento”.

²⁹ **L’art. 5 del d.l. 190/2026 recita testualmente:**

Art. 5. Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite

1. Quando il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui all’articolo 10, comma 6 -quater , del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, oppure di cui agli articoli 419, 420, 420 -bis , 635.1 del codice penale, all’esercente la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Quando il minore reitera la condotta prevista dal comma 1, all’esercente la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 2.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Il prefetto, quando irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 2, può contestualmente segnalare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.

4. Si osservano, per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il prefetto, quando emette l’ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 o 2, può ordinare, all’esercente la responsabilità genitoriale del minore, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati, in conseguenza dei fatti di cui al comma 1, a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o a enti locali in favore dei medesimi enti. La liquidazione del danno è effettuata dal prefetto sulla base degli atti.

6. Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 5 può essere proposta, entro quaranta giorni dalla notifica, opposizione davanti al tribunale del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dell’ente pubblico in cui favore è stato disposto il pagamento. All’opposizione si applica l’articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

7. Il soggetto privato che ha subito danni in conseguenza delle condotte di cui al comma 1, può presentare ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sulla base dell’ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 e 2 e degli atti sui quali la stessa si fonda, nonché tramite allegazione di consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni medesimi. L’ordinanza, gli atti e i documenti indicati al primo periodo sono considerati prove scritte ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile. Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642 del medesimo codice.